



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.02.2012  
C/(2012)1092 final

*Signor Presidente,*

*la Commissione europea ringrazia il Senato della Repubblica italiana per il parere espresso sulla proposta della Commissione di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)126 definitivo).*

*Riguardo alle osservazioni formulate nella lettera del Senato italiano, la Commissione tiene ad esprimere alcune precisazioni.*

*Sul principio di sussidiarietà, va osservato che la proposta di regolamento si prefigge di stabilire una serie di norme comuni di diritto privato internazionale applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi unicamente in situazioni aventi carattere transnazionale, al fine di garantire certezza del diritto e prevedibilità per i coniugi. La proposta di regolamento non incide sul diritto sostanziale nazionale degli Stati membri, trattando delle conseguenze patrimoniali per i coniugi in caso di cessazione della loro unione, per decesso, divorzio o separazione, in situazioni aventi carattere transnazionale. Come precisato nella relazione sulla valutazione di impatto (SEC(2011) 327 definitivo), i problemi con cui i cittadini si scontrano in questo ambito possono essere risolti solo a livello dell'Unione europea.*

*La base giuridica scelta per la proposta di regolamento è l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale riguarda le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Poiché il regime patrimoniale tra coniugi trova origine nel rapporto di famiglia tra le persone coinvolte ed è quindi strettamente connesso al matrimonio, si ritiene che esso rientri nel diritto di famiglia. Per questo motivo si è scelto l'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE come base giuridica.*

*La proposta di regolamento non contiene una definizione dell'istituto del matrimonio, essendo competente in merito lo Stato membro, ma riguarda unicamente le conseguenze patrimoniali per i coniugi in situazioni aventi carattere transnazionale. Inoltre, senza incidere sul diritto di famiglia sostanziale degli Stati membri, la proposta di regolamento tratta delle conseguenze pratiche del matrimonio, ossia del regime patrimoniale tra coniugi, per garantire certezza del diritto alle coppie internazionali. Non interviene quindi in alcun modo nel riconoscimento del matrimonio.*

*La Commissione ha adottato due proposte distinte per disciplinare le conseguenze patrimoniali per le coppie che hanno contratto matrimonio e per le coppie che hanno*


*Sen. Renato SCHIFANI  
Presidente  
Senato della Repubblica  
Palazzo Madama  
IT – 00100 ROMA*

*contratto un'unione registrata, al fine di tenere adeguatamente conto delle specificità di ciascuna unione. Pertanto, la Commissione non può dare seguito al suggerimento avanzato dal Senato italiano di inserire i matrimoni tra persone dello stesso sesso nella proposta relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)127 definitivo).*

*La Commissione ringrazia il Senato italiano per aver formulato proposte alternative riguardo agli articoli 5, 23 e 27 della proposta di regolamento; tuttavia, dal momento che quest'ultima riguarda solo le conseguenze patrimoniali per le coppie sposate e non interviene sulla questione del riconoscimento dell'istituto del matrimonio, tali disposizioni non si rendono necessarie.*

*La Commissione auspica che i chiarimenti forniti nella presente lettera possano dissipare le perplessità espresse nel parere del Senato italiano e si scusa per il ritardo con il quale risponde.*

*La prego di gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.*



*Maroš Šefčovič*  
Vicepresidente